

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE

(Delibera del CdG n. 176 del 11.04.2006, n. 67 del 06.03.2009, n. 78 del 20.03.2009, n. 267 del 14.03.2011, n. 145 del 14.04.2014, n. 07 del 06.03.2017, n. 100 del 30.08.2021)

INDICE

1. SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI / NORMATIVI
3. COMMISSIONE PERMANENTE DEL CDG PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI DANNI
 - 3.1 Compiti e finalità
 - 3.2 Composizione della commissione
4. MODALITA' DI RISARCIMENTO DEI DANNI
 - 4.1 Soggetti Beneficiari
 - 4.2 Denuncia del danno all'ATCTO1 per il territorio di competenza
 - 4.3 Accoglimento della domanda
 - 4.4 Accertamento del danno
 - 4.5 Tipologia del danno da risarcire
 - 4.6 Quantificazione del danno
 - 4.7 Inammissibilità delle richieste
 - 4.8 Liquidazione del danno
 - 4.9 Obblighi di ripristino
 - 4.10 Fondo per il risarcimento danni
 - 4.11 Definizione dei costi di ripristino prati al mq e mancato raccolto
 - 4.12 Definizione dei costi di risemina del mais al mq
 - 4.13 Definizione dei costi per danni su vigneti, colture ortofrutticole e floreali.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

5. INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO DEL DANNO
 - 5.1 Tempi di accertamento del danno da parte del perito ATCTO1
 - 5.2 Documentazione del danno da parte del perito ATCTO1
 6. COMPETENZA DEI MEMBRI CDG ATCTO1
 7. ATTUAZIONE DEL REGISTRO INFORMATICO DEI DANNI ATCTO1
 8. CONTROLLI ALL'ATTO DI ISCRIZIONE DEL DANNO SUL REGISTRO INFORMATICO
 - 8.1 Richieste
 - 8.2 Accertamento e perizia
 9. CONTROLLI PERIODICI DELL'ANDAMENTO DEI DANNI E DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA
 - 9.1 Grafici
 10. COMPITI E RESPONSABILITA' DEL PERITO ESTERNO INCARICATO PER LE PERIZIE
 11. PREVENZIONE DEI DANNI ATCTO1
 - 11.1 Fondo per la prevenzione danni
 - 11.2 Azione di prevenzione dei danni
 - 11.2.1 Dissuasori elettrici anti intrusione
 - 11.2.2 Dissuasori ottici
 - 11.2.3 Dissuasori acustici
 - 11.2.4 Repellenti
 12. CONTENIMENTO SELETTIVO DELLA FAUNA CHE ARRECA DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E ALLA FAUNA SELVATICA
 - 12.1 Corvidi
 - 12.2 Cinghiali
 - 12.3 Nutria
 - 12.4 Piccioni torraioli/di Piazza
 - 12.5 Volpe
 13. CONTROVERSIE
 14. ALLEGATI
-

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

1. SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Lo scopo del presente regolamento è quello di indicare le modalità operative, attraverso le quali, l'ATCTO1 procede allo studio, la prevenzione e il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI / NORMATIVI

I riferimenti normativi sono :

D.P.R. L. 157 del 11.02.1992

D.G.R. 115-6742 del 03.08.2007

D.G.R. 114-6741 del 03.08.2007 e relativa circolare esplicativa, D.G.R. 128-9452 del 01.08.2008 che sono, essenzialmente le direttive base di riferimento del presente regolamento

I riferimenti normativi sopra citati sono da intendersi anche nelle loro successive modificazioni.

3. COMMISSIONE PERMANENTE DEL CDG PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI DANNI

3.1 COMPITI E FINALITÀ

E' compito della commissione analizzare periodicamente i dati dei danni provocati dalla fauna selvatica sul territorio dell'ATCTO1 al fine di rilevare:

- Il tipo di fauna che arreca danni e la quantificazione dei danni stessi.
- I periodi annuali di maggiore danno
- La ripetitività dei territori danneggiati
- analizzare perizie particolari di dubbia interpretazione su richiesta del perito

Tutto ciò ha lo scopo di individuare possibili azioni di prevenzione e/o contenimento dei danni, la commissione redigerà relazione semestrale da proporre al CdG circa le azioni necessarie individuate per la prevenzione/contenimento.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

3.2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione eletta dal CdG è composta da cinque membri e dura in carica per tutto il mandato del CdG.

I cinque membri sono così determinati: un rappresentante per le Organizzazioni professionali agricole, un rappresentante per delle Associazioni Venatorie, un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste, un rappresentante degli Enti Locali, il Presidente o suo delegato.

4. MODALITA' DI RISARCIMENTO DEI DANNI

4.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Si veda art. 8 della D.G.R. 114-6741 e D.G.R. 128-9452 del 01.08.2008

4.2 DENUNCIA DEL DANNO ALL'ATCTO1 PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA

Si veda art. 2 della D.G.R. 114-6741 integrato dai seguenti capoversi:

Il denunciante dovrà produrre idonea documentazione anche in autocertificazione che attesti la conduzione del fondo danneggiato.

In deroga all'ottavo capoverso dell'art. 2 D.G.R. 114-6741, il funzionario dell'ATC all'atto della ricezione della denuncia di danno, controllerà che la stessa sia debitamente e correttamente compilata. Nel caso di documentazione non completa o errata, l'ATCTO1 provvederà a darne notizia mediante e-mail all'associazione di riferimento, la quale, entro 5 giorni feriali dalla data dell' e-mail, dovrà provvedere a completare la documentazione.

In assenza di risposta entro i 5 giorni il funzionario dell'ATC non considererà accolta la denuncia, per documentazione incompleta o errata.

Il funzionario dell'ATC che riceve la denuncia di danno dovrà verificare, consultando l'apposito registro informatico danni, prima di procedere all'accertamento che nella particella agraria oggetto di danno, non vi siano già stati periziati risarcimenti totali per

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

l'annata in corso o non vi siano pendenze economiche con l'ATC perché in questi casi non si darà luogo ad ulteriori risarcimenti.

4.3 ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Si veda art. 4 della D.G.R. 114-6741.

4.4 ACCERTAMENTO DEL DANNO

Si veda art. 4 della D.G.R. 114-6741.

4.5 TIPOLOGIA DEL DANNO DA RISARCIRE

Si veda art. 5 della D.G.R. 114-6741.

4.6 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Si veda art. 6 della D.G.R. 114-6741.

4.7 INAMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE

Si veda art. 7 della D.G.R. 114-6741 integrato dal seguente capoverso:

Non sarà risarcibile un danno successivo al "risarcimento per mancato raccolto" di una coltura su una particella agraria nel corso dell'anno, anche se il proprietario o il conduttore cambiassero coltura

4.8 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Si veda art. 9 della D.G.R. 114-6741 integrato dal seguente capoverso:

Qualora i trasferimenti di fondi regionali, integrati da fondi propri ATC, così come previsto dalla normativa vigente, fossero inferiori alle richieste, al fine di una equa distribuzione delle risorse a tutti gli aventi diritto, il C.d.G. determinerà anche tenendo conto delle possibilità di bilancio di procedere al risarcimento in acconto entro 180 giorni dall'accertamento finale del danno con saldo finale entro 360 giorni e con percentuali da definire anno per anno.

4.9 OBBLIGHI DI RIPRISTINO

Si veda art. 10 della D.G.R. 114-6741.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

4.10 FONDO PER IL RISARCIMENTO DANNI

A tal fondo affluiscono stanziamenti principalmente trasferiti dalla Regione Piemonte così come indicato dall'art. 55 della L.R. 70/96 e dalla D.G.R. 114-6741, inoltre saranno stanziati fondi propri dell'ATCTO1 compatibili e definiti con il bilancio annuale.

4.11 DEFINIZIONE DEI COSTI DI RIPRISTINO PRATI AL MQ. E MANCATO RACCOLTO

Il valore di ripristino è quantificato in € 0,07/mq. Quando la superficie danneggiata supera il 70% dell'intero appezzamento il danno verrà liquidato a € 0,07/mq per l'intera superficie dell'appezzamento.

Il valore dei danni relativi al mancato raccolto vengono definiti in apposita tabella allegata al presente regolamento (All. "G")

4.12 DEFINIZIONE DEI COSTI DI RISEMINA DEL MAIS AL MQ.

Il valore del costo al mq. per la risemina è quantificato in € 0,067 (All. "H")

4.13 DEFINIZIONE DEI COSTI PER DANNI SU VIGNETI, COLTURE ORTOFRUTTICOLE E FLOREALI

Si conferma quanto già deliberato in CdG con verbale di delibera n. 226 del 20.09.2010 (All. "I")

5. INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO DEL DANNO

Sono incaricati dell'accertamento dei danni:

- A) Dipendente ATC in possesso dei requisiti di legge. Spese di perizia € 100,00 onnicomprensivo.
- B) Perito/i esterno/i nominati dal CdG ATCTO1 che posseggono i requisiti di legge e accettino il capitolato di convenzione (All. d al presente regolamento). Spese di perizia secondo contratto.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

5.1 TEMPI DI ACCERTAMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL PERITO ATCTO1

Si veda art. 4 della DGR 14-6741. Per quanto attiene gli accertamenti ordinari che la DGR prevede entro 30 giorni, l'ATC provvederà con accertamenti entro l'ottavo giorno lavorativo dalla data di denuncia regolare pervenuta in ATC.

5.2 DOCUMENTAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL PERITO ATCTO1

Oltre quanto previsto dalla D.G.R. 114-6741, il perito dovrà documentare con apposito servizio fotografico il danno, sul quale indicherà il numero di perizia in modo indelebile.

6. **COMPETENZA DEI MEMBRI DEL CDG ATCTO1**

I membri del CdG ATCTO1 sono autorizzati a partecipare come uditori agli accertamenti dei periti e possono eseguire ispezioni ai luoghi di danno dopo l'accertamento.

7. **ATTUAZIONE DEL REGISTRO INFORMATICO DEI DANNI ATCTO1**

Il funzionario ATC predispone il registro informatico dei danni secondo il modello di cui all'allegato "D" del presente regolamento.

Al fine di avere un archivio informatico idoneo all'archiviazione dei dati relativi a: richiesta, accertamento, risarcimento delle aree danneggiate, catalogazione e informazioni sui luoghi, importi, fauna e periodi che hanno provocato i danni che consenta un'adeguata azione di controllo

Lo stesso funzionario provvede all'archiviazione ordinata dei documenti cartacei e all'imputazione dei dati nel registro informatico.

8. **CONTROLLI ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE DEL DANNO SUL REGISTRO INFORMATICO**

Il funzionario ATC all'atto delle registrazioni su registro informatico procederà ai controlli descritti nei punti seguenti.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

8.1 RICHIESTE

Verifica che sulla stessa particella non ci siano già stati risarcimenti per intero per mancato raccolto (ossia tutto il rimborsabile possibile) e non ci siano pendenze economiche con l'ATC.

8.2 ACCERTAMENTO E PERIZIA

- a) Verifica che sulle fotografie il perito abbia scritto in modo indelebile il numero della perizia relativa.
- b) Verifica che i dati identificativi in perizia siano congruenti con i dati della denuncia danni.

9. CONTROLLI PERIODICI DELL'ANDAMENTO DEI DANNI E DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

Ogni semestre l'ufficio tecnico provvederà a verificare l'andamento dei risarcimenti autorizzati confrontando i dati economici per tipologia di colture e fauna in relazione allo stesso periodo dell'anno precedente (All. "E").

All'inizio di ogni semestre l'ufficio tecnico provvede a relazionare il C.d.G. e la commissione "Danni" elaborando i grafici dell'allegato "F"

10. COMPITI E RESPONSABILITA' DEL PERITO ESTERNO INCARICATO DALL'ATCTO1 PER LE PERIZIE

Il Professionista/i che ha/nno ricevuto incarico di eseguire perizie e liquidazioni dei danni si dovranno attenere scrupolosamente a quanto indicato dal presente regolamento e a quanto indicato dal capitolato di convenzione (All. "C") e dalla D.G.R. 114-6741 e sue successive modifiche.

Inoltre dovranno supportare il funzionario ATCTO1 su sua richiesta.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

11. PREVENZIONE DEI DANNI ATCTO1

11.1 FONDO PER LA PREVENZIONE DEI DANNI

Il fondo è deliberato ogni anno a fronte di progetti di prevenzione danni ed è alimentato da risorse proprie dell'ATCTO1. Eventuali avanzi di detto fondo potranno essere utilizzati per alimentare il fondo risarcimento dei danni.

11.2 AZIONI DI PREVENZIONE DEI DANNI

Il C.d.G. ATCTO1 si pone l'obiettivo di praticare la politica di prevenzione danni attraverso gli interventi sotto indicati:

11.2.1 DISSUASORI ELETTRICI ANTI INTRUSIONE

Quando da dati statistici rilevati dal "registro informatico danni" una stessa particella agraria o più particelle sono state oggetto per più volte di danni causati da ungulati, l'ATCTO1 a suo insindacabile giudizio può fornire in comodato d'uso gratuito al proprietario del fondo un recinto elettrico dissuasore stabilendone le condizioni con apposita convenzione all'uopo redatta.

L'installazione e la gestione del recinto è a cura del proprietario/conducente del fondo il quale si impegna a restituirlo al termine della convenzione. Qualora il proprietario/conducente non accetti questa soluzione, l'ATCTO1 non risarcirà più eventuali danni a quel fondo così come previsto dalla DGR 114-6741 art. 7 comma 4.

11.2.2 DISSUASORI OTTICI

L'impiego di spauracchi, materiale riflettente o bande luccicanti, possono impaurire la selvaggina e allontanarla in zone più tranquille. Il C.d.G. ATCTO1 può contribuire per le particelle agrarie più volte danneggiate, all'acquisto dei dissuasori a condizione che il proprietario/conducente ne faccia richiesta e curi l'installazione e manutenzione dei dissuasori stessi.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

11.2.3 DISSUASORI ACUSTICI

Sono solitamente cannoncini che producono spari che creano una situazione di insicurezza e quindi di allontanamento della selvaggina, sono indicati sia per volatili che per ungulati.

L'ATCTO1 può contribuire alla sua installazione così come indicato al capitolo precedente.

11.2.4 REPELLENTI

Per proteggere il seminato i proprietari/conduttori (di fondi che abbiano subito danni ricorrenti negli anni) in via sperimentale su autorizzazione del C.d.G. ATCTO1 potranno richiedere a quest'ultimo repellenti (dissuasori chimici) per proteggere le colture stesse sull'appezzamento nel periodo di semina e germogliamento.

12. CONTENIMENTO SELETTIVO DELLA FAUNA CHE ARRECA DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E ALLA FAUNA SELVATICA

12.1 CORVIDI

L'ATCTO1 mette a disposizione per ogni macrozona un numero definito dal C.d.G. di gabbie di cattura corvidi a cacciatori/agricoltori che ne facciano richiesta e che si impegnino alla loro gestione.

12.2 CINGHIALI

Vedi DGP /DGR relative

12.3 NUTRIA

L'ATCTO1 può mettere a disposizione in accordo con la Provincia di Torino, per ogni macrozona dell'ATC, un numero definito dal CdG di gabbie di cattura nutrie. Dette gabbie saranno gestite da cacciatori o coltivatori che ne facciano richiesta e si impegnino nella loro gestione.

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

12.4 PICCIONI TORRAIOLI / DI PIAZZA

Il comitato di gestione dell'ATC collaborerà attivamente con la Provincia e i Comuni a contenere questa specie con apposite convenzioni.

12.5 VOLPE

L'ATCTO1 considera la possibilità di contenimento della volpe come una importante funzione istituzionale e a tal proposito coinvolge tutti gli operatori faunistici anche con incentivi a partecipare alle battute consentite dal calendario venatorio regionale e agli interventi di contenimento specifici all'interno delle Z.R.C. autorizzati dalla Provincia.

13. CONTROVERSIE

Al fine di dirimere eventuali controversie circa il risarcimento danni saranno competenti: il Foro di Ivrea.

14. ALLEGATI

- A) D.G.R. 114-6741 DEL 03.08.2007 E RELATIVA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL 09.01.2008, D.G.R. 115-6742 del 03.08.2007, D.G.R. 128-9452 del 01.08.2008.
- B) MODULO DENUNCIA DANNI (si veda modello informatico stabilito dalla Regione)
- C) CAPITOLATO DI CONVENZIONE PER IL PERITO INCARICATO AGLI ACCERTAMENTI.
- D) MODELLO DI REGISTRO INFORMATICO DANNI
- E) TABELLA CONTROLLO DANNI SEMESTRALE
- F) GRAFICI CONTROLLO ANNUALE DANNI
- G) TABELLA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI SU PRATO RELATIVI AL MANCATO RACCOLTO
- H) TABELLA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI RISEMINA DEL MAIS AL MQ
- I) QUANTIFICAZIONE DEI COSTI PER DANNI SU VIGNETI, COLTURE ORTOFRUTTICOLE E FLOREALI